DECISIONE (UE) 2020/1333 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 settembre 2020

che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di fondi propri e abroga la decisione (UE) 2018/547 (BCE/2020/41)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) ([1]), in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione (UE) 2018/546 della Banca centrale europea, del 15 marzo 2018, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (ECB/2018/10) ([2]), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate.

(2) Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l'assunzione di decisioni sulla base di tale decisione di delega.

(3) Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e del numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.

(4) La decisione (UE) 2018/547 della Banca centrale europea (BCE/2018/11) ([3]) elenca i capi di unità operative per l'adozione di decisioni ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10).

(5) L'articolo 10, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/2 ([4]) stabilisce che la decisione in merito al numero, al nome e alle rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE spetta al Comitato esecutivo.

(6) In data 1° ottobre 2020 avranno luogo modifiche organizzative della vigilanza bancaria della BCE, tra cui la creazione di due nuove aree operative, la redistribuzione dei compiti e la modifica della denominazione delle aree operative. Di conseguenza, la decisione (UE) 2018/547 (BCE/2018/11) non rispecchierà più la struttura organizzativa della vigilanza bancaria della BCE.

(7) Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni in materia di fondi propri.

(8) Pertanto, è opportuno abrogare la decisione (UE) 2018/547 (BCE/2018/11).

([1]) GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14.
([2]) GU L 90 del 6.4.2018, pag. 105.
([3]) Decisione (UE) 2018/547 della Banca centrale europea, del 27 marzo 2018, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di fondi propri (BCE/2018/11) (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 110).
([4]) Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Decisioni delegate in materia di fondi propri

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati:

a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali;

b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati;

c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.

Articolo 2

Abrogazione ed entrata in vigore

1. La decisione (UE) 2018/547 (BCE/2018/11) è abrogata.

2. La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 settembre 2020.

La Presidente della BCE
Christine LAGARDE